



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°28 DEL 09-03-2017

Sessione Ordinaria – Prima Convocazione – Seduta Pubblica

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2017 - CONFERMA ALIQUOTA

L'anno Duemiladiciassette addì Nove del mese di Marzo alle ore 17:11 e segg., nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle forme di legge, previa trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti.

Presiede l'adunanza la D.ssa Silvia FERRINI– Presidente del Consiglio Comunale

Del consesso fanno parte i Sigg.:

Presenti	Assenti
CERULLI ARTURO (Sindaco) SCHIANO PRISCILLA (Consigliere) LUBRANO MICHELE (Consigliere) ARIENTI FABRIZIO (Consigliere) ORSINI CHIARA (Consigliere) TORTORA AFFRICO (Consigliere) SCLANO FABIANA (Consigliere) AMATO UMBERTO (Consigliere) CAPITANI WALTER (Consigliere) FERRINI SILVIA (Consigliere) RONCOLINI ALESSANDRO (Consigliere) BAGNOLI AZELIO (Consigliere) CANALICCHIO MARIA ROSA (Consigliere) CERULLI DANILO (Consigliere) LAURO VIVIANA (Consigliere) POGGIOLI ANNA (Consigliere)	BALLINI MARIO (Consigliere)
Totale Presenti: 16	Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio LUZZETTI, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto (ore 17,46).

Proposta di Delibera di Consiglio 19/2017 Predisposta dall'ufficio 2° settore - Ragioneria

L'ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DOTT.SSA PRISCILLA SCHIANO

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2012 con la quale è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0.80% ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 9.000,00

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base delle aliquote sopra indicate ammonta ad € 1.000.000,00

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per l'anno 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune può:

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2017/2019;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

Dato atto che questo comune per l'esercizio 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2016 ha applicato un'aliquota dell'addizionale IRPEF pari al 0,80%, con soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 9.000,00;

Ritenuto opportuno nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017/2019 confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0.80%
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 9.000,00

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamato l'art. 5, c. 11 D.L. 30 dicembre 2016, n.- 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla G.U: n. 304 in data 30.12.2016 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Vista la lett. a) del comma 2 dell'art.42 della Legge 267 del 18 agosto 2000;

Vista la lett. f) del comma 2 dell'art.42 della Legge 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Consiglio Comunale vista la proposta di delibera del Dirigente Area 3;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale IRPEF dello 0,8% con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 9.000,00

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52 comma 2 secondo periodo del D.Lgs n. 446/1997 entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it individuato con decreto ministeriale del 31 maggio 2002 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs n. 360/1998

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Monte Argentario, 01.03.2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3
Dott.ssa Antonella ESCARDI

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime , ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/00 parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

Monte Argentario, 01.03.2017

Il Dirigente dell'Area 3 - Ragioneria
Dott.ssa Antonella ESCARDI

Allegati:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesesa proposta di Delibera di Consiglio 19/2017 Predisposta dall'ufficio 2° settore - Ragioneria

Presidente : Legge l'oggetto. Passa la parola al V. Sindaco P. Schiano.

V. Sindaco P. Schiano : Illustra l'argomento. I punti dall'otto all'undici sono propedeutici all'approvazione del Bilancio. Sono riconfermate le aliquote. Vi sono sempre le esenzioni.

Cons. Cerulli D. : Contesta che le aliquote sono alte. Non rispettato l'impegno a ridurle. Chiede chiarimenti.

Sindaco : Per fare le cose ci vogliono soldi e capacità. Vi sono molti cantieri in essere. Per fare le opere non sono stati accesi mutui. Fatte con i soldi dell'Ente. Sul costo della "Piazza" dice che la precedente venti anni prima è costata lo stesso prezzo di ora. Si Chiede se quanto speso prima sia stato speso bene.

Cons. Poggioli : Non viene chiesto un raffronto per i costi delle due piazze. Ma ci si domanda se era necessario fare una nuova piazza e se è utile spendere questi soldi.

Ass. Amato : Racconta un aneddoto.

Cons. Lauro : Abbassare le tasse è una scelta politica. Con "Andreani" si sarebbe dovuto pagare tutti e meno. Ma ciò non è accaduto.

Cons. Tortora : Sono soldi che dovevano essere spesi perché la piazza non era più sicura.

Ass. Lubrano : Le decisioni sono della maggioranza.

V.Sindaco P.Schiano : Conclusioni. Il discorso fatto dalla Cons. Lauro va riferito alla TARI e non all'oggetto del punto che è l'addizionale comunale Irpef. L'obiettivo dell'Amministrazione non è solo fare opere pubbliche, ma anche intervenire nel sociale. E' una scelta non un obbligo. Il Comune ha scelto di mettere più soldi sui contributi agli affitti, anche se la R.T. ha tagliato i trasferimenti. Scelto di vendere quegli immobili e non si cambia. Farlo si ritiene non utile all'Amministrazione.

Il Presidente constatato che non ci sono interventi pone in votazione la proposta di delibera e la votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI 16

COMPONENTI ASSENTI: 01 (Ballini)

COMPONENTI ASTENUTI: 00

VOTANTI:	16
VOTI A FAVORE:	11
VOTI CONTRARI	05 (Canalicchio, Bagnoli, Lauro, Poggioli, Cerulli D.)

D E L I B E R A

DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, DI CUI SOPRA, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e con votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI	16
COMPONENTI ASSENTI:	01 (Ballini)
COMPONENTI ASTENUTI:	00
VOTANTI:	16
VOTI A FAVORE:	15
VOTI CONTRARI	01 (Canalicchio)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n.267/00 il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

Pratica n° DCA3 - 19 - 2017 Ufficio Proponente: 2° settore - Ragioneria

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2017 - CONFERMA ALIQUOTA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/00 parere di regolarità contabile:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni

Monte Argentario, 01.03.2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Antonella ESCARDI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lucio LUZZETTI

[illegible][illegible]

Si certifica la pubblicazione all'albo del sito web istituzionale dal 15.03.2017 per 15 giorni consecutivi (art.124/1 TUEL 267/00)

IL VIVE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luciano PIGNATELLI

VERBALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. _____ DEL _____